

PROCEDURA SULLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

N.G.C. Medical S.r.l. (qui di seguito "**NGC**") ha adottato la presente procedura in ottemperanza alla normativa in materia di *whistleblowing*, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Decreto Legislativo 24/2023 (qui di seguito "**Decreto**"), le linee guida adottate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e da Confindustria in data 30 ottobre 2023, "*Guida operativa per gli enti privati*".

1. LE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione interna, o esterna, o divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni (compresi i fondati sospetti) di normative nazionali e dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previste di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo (qui di seguito "**Segnalazione**" o **Segnalazioni**").

Le Segnalazioni possono anche riguardare violazioni che non siano state ancora commesse, ma che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, ivi incluse irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Non costituiscono Segnalazioni, e pertanto non sono regolate dal Decreto né dalla presente procedura, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale. Anche le Segnalazioni anonime vengono prese in considerazione, purché circostanziate e supportate da idonea documentazione.

a) **Contenuto della Segnalazione**

La Segnalazione deve:

- contenere la descrizione del fatto oggetto della Segnalazione, ivi inclusa l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di risalire al segnalato;
- indicare, ove possibile e ritenuto opportuno dal segnalante, eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- indicare le generalità del soggetto che effettua la segnalazione ed un recapito del segnalante a cui comunicare gli aggiornamenti sulla Segnalazione, salvo l'ipotesi in cui la Segnalazione sia anonima.

2. I SOGGETTI SEGNALANTI

La presente procedura si applica alle Segnalazioni provenienti da:

- dipendenti, anche durante il periodo di prova;
- tirocinanti;
- candidati precedentemente, durante o successivamente alla conclusione del procedimento di selezione;
- liberi professionisti e consulenti;
- soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con NGC, forniscano beni o servizi e loro dipendenti;
- soci e coloro che svolgano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di NGC, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, (qui di seguito "**Segnalante**" o "**Segnalanti**").

3. I CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Il gruppo cui appartiene NGC ha predisposto un apposito canale di segnalazione denominato **VOICE YOUR CONCERN**, regolamentato da una apposita politica globale, qui allegata e integralmente richiamata (Allegato 1). VOICE YOUR CONCERN è ospitato su un portale web di una terza parte indipendente (Navex Inc.) ed è accessibile sia online che mediante un numero verde, sette giorni su sette, ventiquattro ore al giorno.

Le Segnalazioni tramite il suddetto canale possono essere effettuate in lingua italiana, anche in modo anonimo e possono riguardare il gruppo oppure la sola NGC.

NGC ha deciso di istituire un comitato composto da tre membri, ciascuno dei quali afferisce, rispettivamente, alle funzioni legale, *compliance* e relazioni con i dipendenti (qui di seguito "**Comitato Whistleblowing**") incaricato di gestire le Segnalazioni a livello locale. I membri del Comitato Whistleblowing sono tenuti a (i) segnalare la presenza di eventuali conflitti di interesse rispetto alla Segnalazione o al Segnalante, (ii) valutare collegialmente in sede di Comitato Whistleblowing l'esistenza di un tale conflitto di interesse, e, in caso affermativo, (iii) dispensare il membro del Comitato Whistleblowing in conflitto dalla gestione della Segnalazione.

Le Segnalazioni possono essere inviate anche a mezzo busta chiusa all'attenzione del Comitato Whistleblowing, presso gli uffici di N.G.C. Medical S.r.l., via Salvo d'Acquisto 8/14 Turate (CO). Al riguardo, si precisa che la Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, unitamente ad una copia del documento di identità, e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta.

Su richiesta del Segnalante, le Segnalazioni possono essere anche effettuate nel corso di un incontro diretto con il Comitato Whistleblowing, o con uno dei componenti dello stesso, che verrà fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.

In caso di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione ivi previste, il Comitato Whistleblowing informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di NGC nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito "**OdV**").

4. RISERVATEZZA

Tutti i canali di segnalazione sopra previsti garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione a supporto.

Potranno accedere alle Segnalazioni, compresi i dati personali del Segnalante, solo coloro che ne hanno strettamente necessità al fine della gestione delle stesse.

Quando le Segnalazioni sono fornite in buona fede, anche se i fatti segnalati si rivelino successivamente non corretti o non diano luogo ad alcun provvedimento, l'identità del Segnalante, il contenuto della Segnalazione e l'identità di tutte le persone indicate nella stessa non saranno comunicati o rivelati ad alcun soggetto diverso dai soggetti incaricati della ricezione e del trattamento della Segnalazione o dell'indagine. Tali soggetti saranno soggetti ad uno specifico obbligo di riservatezza.

5. ULTERIORI CANALI PREVISTI DAL DECRETO

Restano fermi tutti gli ulteriori canali previsti dal Decreto, quali:

- a) il canale di segnalazione esterna ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; o
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; o

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- b) il canale di divulgazione pubblica (ossia, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone): il Segnalante beneficia della protezione prevista dalla legge, ed illustrata al successivo paragrafo, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di due persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti; o
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta, naturalmente, fermo il diritto di effettuare segnalazioni direttamente all'autorità giudiziaria; in tal caso, la segnalazione non sarà regolata dalle presenti regole ma dalla legge applicabile.

6. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

NGC si impegna a garantire che le Segnalazioni, ricevute tramite tutti i canali di segnalazione sopra descritti, siano gestite con la dovuta diligenza e con il massimo impegno e serietà.

Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Segnalante riceverà apposito avviso di ricevimento della Segnalazione stessa.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del Decreto, se la Segnalazione viene inviata ad un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing e risulta evidente che si tratta di una Segnalazione, la stessa verrà trasmessa – senza trattenerne copia – al Comitato Whistleblowing entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Nell'ipotesi in cui la Segnalazione risulti, sin da un primo esame, manifestamente improcedibile (ovvero priva dei presupposti oggettivi e soggettivi della Segnalazione, così come previsti dal Decreto) o inammissibile (ad es., nell'ipotesi di mancanza dell'indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, manifesta infondatezza degli elementi di fatto, esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione, produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni, ecc.), il Comitato Whistleblowing deciderà a maggioranza sull'archiviazione della Segnalazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto di tale provvedimento.

Al fine di determinare la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Comitato Whistleblowing potrà (i) nominare un coordinatore della Segnalazione, e (ii) richiedere al Segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione non venga ritenuta improcedibile o inammissibile, il Comitato Whistleblowing svolgerà tutte le indagini necessarie al fine di verificare la veridicità o meno della Segnalazione, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. A tal riguardo, il Comitato Whistleblowing potrà anche contattare il Segnalante, ove possibile, nonché consultare altri dipendenti o funzioni di NGC o del gruppo e, se necessario, saranno coinvolte anche le competenti autorità. Nel caso di Segnalazioni anonime, al Segnalante – ove possibile – verrà chiesto se desidera o meno mantenere e preservare il proprio anonimato.

All'esito della attività investigativa, laddove non sussistano sufficienti prove o laddove la Segnalazione si rivelasse non rispondente al vero, il Comitato Whistleblowing chiuderà la procedura, provvedendo all'archiviazione della Segnalazione perché infondata e motivandone le ragioni.

In tutti gli altri casi, il Comitato Whistleblowing dichiarerà fondata la Segnalazione e si rivolgerà agli organi o funzioni di NGC competenti, che provvederanno a adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla violazione oggetto della Segnalazione.

Tutte le attività di accertamento svolte dal Comitato Whistleblowing durante tale fase istruttoria saranno oggetto di tracciamento e archiviazione, nel rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella Segnalazione.

Laddove risulti necessario per la gestione della Segnalazione, il Comitato Whistleblowing ha la facoltà di avvalersi di soggetti diversi dal comitato stesso, sia interni che esterni.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, nel caso di mancato invio dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per l'invio di tale avviso), il Segnalante riceverà un riscontro delle misure già adottate e di quelle di cui si prevede l'adozione, nonché sulle risultanze delle indagini interne. Tuttavia, laddove l'istruttoria non sia ancora terminata, il riscontro non rivelerà informazioni al Segnalante laddove ciò possa influire sulle indagini in corso o pregiudicare diritti di terzi. In tale secondo caso, il Segnalante riceverà un'ulteriore e successiva comunicazione, contenente l'esito finale dell'istruttoria, una volta ultimata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato esito alle stesse. Le Segnalazioni e la relativa documentazione verranno conservate solo fino all'esito della procedura di segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

7. DIVIETO DI RITORSIONI

NGC, in conformità al Decreto, proibisce che i Segnalanti siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazioni e punisce con apposite sanzioni disciplinari i soggetti che contravvengano al presente divieto. A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni, e sono quindi espressamente vietate e sanzionate, le seguenti fattispecie:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso; o
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsioni si applica solo se il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni oggetto di Segnalazione fossero vere.

a) Soggetti protetti da ritorsioni. Il divieto di ritorsioni, sopra descritto, si applica:

- i. al Segnalante;
- ii. ai facilitatori (ovvero a persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- iii. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iv. ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- v. agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Segnalante che ritenga di aver subito ritorsioni può comunicare ad ANAC le ritorsioni subite.

Qualsiasi ritorsione nei confronti del Segnalante o di una delle persone o enti sopra elencati ai punti da (i) a (iv) sarà punita con adeguata sanzione disciplinare, come da codice disciplinare di NGC.

Resta in ogni caso inteso che, in caso di Segnalazioni anonime, le misure di protezione verso il Segnalante potranno trovare applicazione nel solo caso in cui quest'ultimo sia successivamente identificato.

b) Perdita della protezione. Il Segnalante perderà la protezione contro le ritorsioni nel caso di:

- i. sia stata accertata, anche con sentenza penale di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione e calunnia, incluso il caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziale o contabile;
- ii. sia stata accertata la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi, al Segnalante verrà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal codice disciplinare di NGC.

c) Limitazioni di responsabilità del Segnalante. Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- i. di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- ii. di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- iii. di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- iv. di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- v. di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- vi. di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- vii. di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità di cui sopra potranno operare in favore del Segnalante a condizione che:

- i. al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione;
- ii. la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).